

MASTER FABBRICATI PROGRESS

Ampia protezione per tutelare
l'immobile, i condomini
e i proprietari

Condizioni di assicurazione



TORO

MARCHIO DI ALLEANZA TORO S.p.A.

www.toroassicurazioni.it



Pagina

3	INTRODUZIONE
4	PREMESSA
	SEZIONE I – INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI
5	Art. 1 – Cose assicurate
5	Art. 2 – Garanzie ed eventi sempre operanti
7	Art. 3 – Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate
10	Art. 4 – Condizioni particolari sempre operanti
11	Art. 5 – Forma di assicurazione
11	Art. 6 – Esclusioni
	SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE
12	Art. 7 – Garanzie ed eventi assicurati
13	Art. 8 – Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate
15	Art. 9 – Delimitazione dell'assicurazione – cosa non assicura
16	Art. 10 – Fabbricati in condominio
	SEZIONE III – ALTRI DANNI AI BENI
17	ACQUA CONDOTTA
17	Art. 11 – Garanzie ed eventi assicurati
18	Art. 12 – Esclusioni
18	Art. 13 – Forma di assicurazione
19	FENOMENO ELETTRICO
19	Art. 14 – Cose assicurate
19	Art. 15 – Garanzie ed eventi assicurati
19	Art. 16 – Forma di assicurazione
19	Art. 17 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e possibilità di reintegro
20	VETRI E CRISTALLI
20	Art. 18 – Cose, garanzie ed eventi assicurati
20	Art. 19 – Forma di assicurazione
20	Art. 20 – Esclusioni
20	Art. 21 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e possibilità di reintegro
	NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
21	Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro
21	Art. 23 – Procedura per la valutazione del danno
22	Art. 24 – Mandato dei periti
22	Art. 25 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
23	Art. 26 – Assicurazione parziale – deroga
23	Art. 27 – Assicurazione presso diversi assicuratori

- 23 Art. 28 – Rinuncia alla rivalsa
- 24 Art. 29 – Limite massimo d'indennizzo
- 24 Art. 30 – Pagamento dell'indennizzo
- 24 Art. 31 – Anticipo dell'indennizzo
- 25 Art. 32 – Obblighi in caso di sinistro
- 25 Art. 33 – Assicurazione parziale – deroga
- 25 Art. 34 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

SEZIONE IV – ASSISTENZA

- 26 Art. 35 – Rischi relativi alle parti comuni
- 27 Art. 36 – Rischi relativi a singole unità abitative/uffici
- 28 Art. 37 – Norme comuni a tutte le prestazioni

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 30 Art. 38 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 30 Art. 39 – Modifiche dell'assicurazione
- 30 Art. 40 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento - buona fede
- 30 Art. 41 – Diminuzione del rischio
- 30 Art. 42 – Recesso in caso di sinistro
- 31 Art. 43 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- 31 Art. 44 – Oneri fiscali
- 31 Art. 45 – Adeguamento automatico
- 31 Art. 46 – Rinvio alle norme di legge

TUTELA GIUDIZIARIA

- 34 Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione
- 34 Art. 2 – Garanzia condominio
- 34 Art. 3 – Esclusioni
- 35 Art. 4 – Estensione territoriale delle garanzie
- 35 Art. 5 – Insorgenza del caso assicurativo – operatività della garanzia
- 36 Art. 6 – Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale
- 36 Art. 7 – Gestione del caso assicurativo
- 37 Art. 8 – Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo/arbitrato
- 37 Art. 9 – Recupero di somme

DEFINIZIONI

38

■ **BENVENUTO**

Benvenuti tra gli Assicurati Master Fabbricati *Progress*, siamo lieti che abbiate scelto la nostra Società per tutelare un bene così prezioso: la casa.

■ **COPERTURA A 360°**

Master Fabbricati *Progress* offre una copertura totale per i danni al fabbricato causati da incendio, grandine, vento, atti vandalici, rottura delle condutture di acqua e gas e danni causati da scariche elettriche.

Offre inoltre una copertura per tutti i danni di Responsabilità Civile derivanti dalla proprietà del fabbricato e dalla conduzione dello stesso, tutela l'Assicurato nel caso di controversie legali e garantisce un pronto intervento per guasti idraulici ed elettrici.

■ **A CHI È RIVOLTA**

È un prodotto adatto a tutti coloro che hanno una proprietà immobiliare ed in particolar modo ai condomini.

In questo caso infatti Master Fabbricati *Progress* offre tutta una serie di garanzie a copertura dei danni cagionati o subiti dai singoli Condomini, come ad esempio la tutela per i danni da Responsabilità Civile derivanti dalla conduzione del proprio appartamento e la copertura dei danni da incendio occorsi ad ogni singola unità abitativa all'interno del fabbricato.

Invitiamo a leggere attentamente il presente fascicolo, che forma parte integrante del contratto di assicurazione.

Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza mod. PA59G200 stipulata dal Contraente.

Resta pertanto inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza e sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate;
- l'assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, fatti salvi i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti;
- le garanzie Terremoto e Inondazione, alluvione e allagamento sono concedibili previa autorizzazione da parte della Società in funzione del luogo ove è ubicato il fabbricato.

Le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle assicurazioni.

ART.1 COSE ASSICURATE

L'assicurazione è operante nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.

La Società assicura:

1.1 - Fabbricato**1.2 - Contenuto a Primo Rischio Assoluto delle singole unità abitative****ART. 2 GARANZIE ED EVENTI SEMPRE OPERANTI**

Valide per le somme Fabbricato e Contenuto a Primo rischio assoluto delle singole unità abitative se sottoscritte.

2.1 - Per il Fabbricato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine** con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
- c) **implosione, scoppio, esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti** o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
- e) **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) **urto di veicoli stradali**, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via;
- g) **urto di natanti**, non appartenenti o in uso al Contraente o all'Assicurato;
- h) **caduta di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;
- i) sviluppo di **fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- l) **atti vandalici e dolosi**, non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici previsti all'Art. 3.1 Pacchetto di garanzie "Eventi Speciali" - Eventi sociopolitici - ferme restando le esclusioni ivi previste.

La Società indennizza altresì,

- purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
- m) i danni provocati dallo sviluppo di **fumi, gas, vapori** quando gli eventi stessi abbiano colpito il fabbricato stesso oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esso;
- n) **la perdita del canone di locazione o il mancato godimento del fabbricato**, danneggiato a seguito di sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione, locato od abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo del canone di affitto presumibile ad essi relativo.
In caso di sinistro, l'indennizzo non potrà superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità abitativa colpita da sinistro.
- le spese documentate sostenute per:
- o) **sostituire o riparare infissi** relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso delle singole

unità abitative e delle dipendenze, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Se l'assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare sono compresi in garanzia soltanto gli infissi esterni; le ville a schiera sono parificate ai condomini.

In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 10.000,00 con il limite di Euro 1.500,00 per singolo infisso. Relativamente alle pertinenze (cantine, garage, soffitte) il limite è di Euro 1.000,00 per singolo infisso.

- p) **riparare gli impianti** e apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione, di proprietà dell'azienda telefonica o delle aziende erogatrici di acqua potabile, gas o energia elettrica, che si trovano nell'area di pertinenza del fabbricato delimitata da recinzioni. Sono escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica e ogni impianto che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso. In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 1.500,00.
- q) **rimpiazzare il combustibile** (nafta, gasolio, cherosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento. In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 2.000,00.

Inoltre la Società indennizza, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, anche in eccedenza alla somma assicurata Fabbricato:

- r) le spese sostenute per **demolire, sgomberare, trasportare e smaltire** nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro; in caso di sinistro l'indennizzo non potrà superare Euro 30.000,00 o la maggior somma indicata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.
- s) i danni arrecati al fabbricato, dall'Assicurato, da terze persone o dall'Autorità, allo scopo di **impedire, arrestare o limitare** le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione.
- t) le spese sostenute per **oneri di liquidazione ed altre spese**, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione:

– **onorario periti**

Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell'indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 50.000,00.

– **spese di riprogettazione**

Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per parcelle rilasciate da liberi professionisti relativamente a progetti e/o documentazione indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneggiato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

– **oneri di urbanizzazione**

Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per oneri di urbanizzazione da pagare in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Per tutte le condizioni relative al punto t) oneri di liquidazione ed altre spese, la Società non indennizzerà importo complessivo superiore ad Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

Se è espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate la voce Aumento oneri di liquidazione, i limiti relativi alle singole voci nonché quello complessivo, si intendono raddoppiati.

2.2 - Per il Contenuto a Primo rischio assoluto delle singole unità abitative

La Società indennizza i danni materiali e diretti al contenuto delle singole unità abitative ed alle rispettive dipendenze causati da:

- a) **incendio**;
- b) **fulmine** con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;

- c) **implosione, scoppio, esplosione** non causati da ordigni esplosivi;
- d) **caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti** o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
- e) **onda sonora** determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- f) **urto di veicoli stradali**, non appartenenti o in uso al Contraente o all'Assicurato, in transito sulla pubblica via;
- g) **urto di natanti**, non appartenenti o in uso al Contraente o all'Assicurato;
- h) **caduta di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura di congegni;
- i) sviluppo di **fumi, gas, vapori**, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- l) **atti vandalici e dolosi**, non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici previsti all'Art. 3.1 Pacchetto di garanzie "Eventi Speciali" - Eventi sociopolitici - ferme restando le esclusioni ivi previste.

Relativamente a quanto riposto nelle dipendenze, il massimo indennizzo non potrà superare il 10% della somma assicurata Contenuto a Primo Rischio assoluto delle singole unità abitative.

Inoltre la Società indennizza, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, anche in eccedenza alla somma assicurata Contenuto a Primo Rischio Assoluto delle singole unità abitative:

- m) i danni arrecati dall'Assicurato, da terze persone o dall'Autorità, allo scopo di **impedire, arrestare o limitare** le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione;
- n) i danni provocati dallo sviluppo di **fumi, gas, vapori** quando gli eventi stessi abbiano colpito il fabbricato stesso oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esso.

Condizione particolare

Il premio della garanzia "Contenuto a Primo Rischio Assoluto delle singole unità abitative" è determinato in base al numero delle unità abitative dichiarate dal Contraente sul modulo di polizza al momento della stipulazione della stessa, dove dovrà necessariamente essere riportato il numero totale delle unità abitative presenti nel fabbricato. Qualora all'insorgere di un sinistro il numero totale delle unità abitative dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza del 20% arrotondato all'unità superiore, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 3 GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SULLA SCHEDA COSE, SOMME E GARANZIE ASSICURATE

3.1 - Pacchetto di garanzie "Eventi Speciali"

Eventi sociopolitici

La Società a deroga dell'Art. 6 – Esclusioni punto h) indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato descritto in polizza, causati da terrorismo e sabotaggio o avvenuti in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti in occasione di tali eventi.

Sono compresi:

- i danni causati al fabbricato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.
- i danni arrecati al fabbricato dall'Assicurato, da terze persone o dall'Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione.

La Società non indennizza i danni:

- di furto;
- da imbrattamento;

- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- se causati da atto di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche;
- subiti da lastre in vetro o cristallo.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Ordigni esplosivi

La Società a deroga dell'Art. 6 – Esclusioni, punto h) indennizza i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi.

Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Eventi atmosferici

La Società a deroga dell'Art. 6 – Esclusioni, punto h) indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

■ causati da:

- intasamento, traboccamento, rottura, rigurgito dei sistemi di scarico;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
 - mareggiata, penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
 - gelo;
 - sovraccarico neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

■ subiti da:

- alberi, siepi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinzioni non in muratura, tettoie, insegne, lampioni, antenne, pannelli solari termici ed a cellule fotovoltaiche e simili installazioni esterne, tende esterne (esclusa la struttura), beni all'aperto salvo serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento anche ecologico e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Grandine

La Società, a parziale deroga di quanto previsto alla garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti compresi tapparelle, persiane e gelosie in materia plastica;
- lastre di fibrocemento anche ecologico.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00 e con il massimo di Euro 20.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Sovraccarico neve

La Società, a parziale deroga di quanto previsto alla garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni materiali e diretti causati al Fabbricato descritto in polizza da crollo totale o parziale, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento al Fabbricato stesso.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia);
- c) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica, antenne e simili installazioni, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
- d) pannelli solari termici ed a cellule fotovoltaiche;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.

Le garanzie 3.2 - Terremoto e 3.3 - Inondazione, alluvione e allagamento sono concedibili previa autorizzazione da parte della Società in funzione del luogo ove è ubicato il fabbricato.

3.2 - Terremoto

La Società, a parziale deroga dell'Art. 6 Esclusioni punto i), indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) di inondazione, alluvione, allagamento, maremoto, eruzione vulcanica;
- b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Inoltre:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto dell'1% con il minimo di Euro 30.000,00.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 50% della somma assicurata Fabbricato.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comuni-

cazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo del premio al netto dell'imposta e relativo al periodo di rischio non corso.

3.3 - Inondazione, alluvione e allagamento

La Società, a parziale deroga dell'art. 6 – Esclusioni punto I), indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, causati da fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti al fabbricato causati da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato stesso a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) al Contenuto e alle cose mobili all'aperto;
- e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto dell'1% con il minimo di Euro 15.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma Fabbricato.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo del premio al netto dell'imposta relativo al periodo di rischio non corso.

ART. 4 CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

4.1 - Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia:

- adibito ad abitazione civile, uffici o garage per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti e nel residuo terzo non esistano cinematografi, teatri, industrie, discoteche e nights;

- costruito totalmente in materiali incombustibili. È tuttavia tollerata l'esistenza:
 - di materiali combustibili per non oltre il 20% delle strutture portanti verticali, della copertura del tetto, delle pareti esterne;
 - di materiali combustibili impiegati per solai, struttura portante del tetto, impermeabilizzazione e rivestimenti aderenti a strutture continue incombustibili.

4.2 Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assicurazione, anche se causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone con le quali e delle quali deve rispondere a norma di legge.

4.3 Somme assicurate

La somma assicurata Fabbricato deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata in relazione a singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

ART. 5 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata:

- per la somma "Fabbricato" a Valore Intero.
- per la somma "Contenuto a Primo Rischio Assoluto delle unità abitative" a primo rischio assoluto.

ART. 6 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato. Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo;
- d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, frane;
- e) gli apparecchi o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
- f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause accidentali.
- g) per gli atti vandalici e dolosi di cui all'Art.2.1 I), da imbrattamento e subiti da lastre in vetro o cristallo.
- h) relativi alle garanzie: Eventi sociopolitici, Ordigni esplosivi, Eventi atmosferici, Grandine, Sovraccarico neve, di cui all'Art. 3.1 - Eventi speciali se non richiamate.

Operanti salvo esplicito richiamo delle relative garanzie

La Società non indennizza i danni:

- i) causati da terremoto;
- l) causati da inondazione, alluvione e allagamento.

ART. 7 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI**Responsabilità civile**

La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni.

Garanzie sempre operanti

L'assicurazione comprende:

- a) i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato - purché di superficie complessiva non superiore a 10.000 metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco e relative strade private, comprese eventuali attrezzature per giochi, impianti fotovoltaici e pannelli solari di pertinenza del fabbricato con esclusione di capannoni pressostatici e simili;
- b) la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- c) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione e i danni a cose conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Relativamente al punto c) il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per sinistro ed annualità assicurativa importo superiore a Euro 200.000,00.
- d) i danni verificatisi durante l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni, imputabili all'Assicurato nella sua qualità di committente anche ai sensi del D.Lgs. 09-04-2008 N. 81. La garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato D.Lgs. e comunque abbia rispettato quanto previsto dal D.Lgs. stesso.
- e) i danni ai cassonetti o ad altri idonei contenitori per rifiuti di proprietà di terzi, posti nell'area di pertinenza del fabbricato delimitata da recinzioni.

La Società inoltre:

Danni a terzi da Incendio

- f) nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Sezione I Incendio ed elementi naturali che colpisca il fabbricato assicurato, risponde secondo le Condizioni di Assicurazione e nei limiti del massimale di Responsabilità civile, dei danni cagionati a terzi – compresi i condomini/locatari - dall'evento suddetto ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 10 - Fabbricati in condominio.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L (R.C.O.)

- g) nei limiti del 50% del massimale di Responsabilità civile previsto sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate e con il massimo di Euro 1.500.000,00 si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n°276, addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi;
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs 10/09/2003 n° 276.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del 50% del massimale di Responsabilità Civile previsto sulla Scheda, Cose, somme e garanzie assicurate e con il massimo di Euro 1.500.000,00, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati o somministrati, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.

La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276.

La garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o dall'Inail ai sensi del Codice Civile.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Buona fede I.N.A.I.L.

Qualora l'Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti che abbiano subito infortunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l'irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

ART. 8 GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE
SULLA SCHEDA COSE, SOMME E GARANZIE ASSICURATE.

8.1 - Responsabilità civile da conduzione delle singole unità abitative

L'assicurazione di Responsabilità civile è estesa, nei limiti del massimale previsto sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, a favore dei conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti esclusivamente ad abitazione, uffici e/o studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose per fatti avvenuti nelle singole unità abitative comprese le relative dipendenze (cantine, soffitte, garage) in relazione ai seguenti rischi:

- relativamente ai conduttori di locali adibiti ad abitazione, per la Responsabilità Civile di tutti i componenti del nucleo familiare per fatti verificatisi nell'ambito della loro vita privata;
- relativamente ai conduttori di uffici e studi professionali, per la Responsabilità Civile derivante dall'uso

dei locali occupati, comunque esclusa la responsabilità derivante dall'esercizio della specifica attività professionale.

Sono compresi i danni arrecati all'immobile e sue dipendenze escluso comunque l'appartamento occupato dal conduttore a cui è imputabile il sinistro.

Il massimale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicurati.

La garanzia comprende:

- la responsabilità derivante da fatto anche doloso di persone delle quali i conduttori debbano rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico);
- a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 – Garanzie ed eventi assicurati della presente Sezione, i danni causati a terzi dallo spargimento d'acqua, esclusi comunque quelli previsti all'Art. 11 Garanzie ed eventi assicurati – Danni a terzi della garanzia Acqua condotta.

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei conduttori per danni rientranti nelle garanzie di cui alla presente Sezione.

Condizione particolare

Il premio della garanzia "**Conduzione delle singole unità abitative**" è determinato in base al numero delle unità abitative dichiarate dal Contraente sul modulo di polizza al momento della stipulazione della stessa, dove dovrà necessariamente essere riportato il numero totale delle unità abitative presenti nel fabbricato. Qualora all'insorgere di un sinistro il numero totale delle unità abitative dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza del 20% arrotondato all'unità superiore, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

8.2 - Responsabilità civile dell'amministratore

La presente garanzia è prestata unicamente se lo stabile assicurato è un condominio e limitatamente allo stabile stesso.

L'assicurazione di R.C.T. è estesa alla responsabilità civile derivante all'Amministratore, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore dello stabile condominiale assicurato, svolta nei modi e nei termini previsti dall'articolo 1130 del Codice Civile, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da disposizioni amministrative o dal regolamento condominiale.

La garanzia comprende:

- a) la trattazione e la definizione di pratiche relative all'affitto;
- b) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- c) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio od ai suoi singoli condomini per errori imputabili all'amministratore.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Amministratore nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Amministratore non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione non noti all'Amministratore stesso prima della stipulazione della polizza.

La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'Amministratore di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza. Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla

cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

In caso di uno o più sinistri denunciati nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo risarcimento complessivo non potrà superare Euro 50.000,00.

Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al condominio, il suddetto massimale si intende ridotto ad 1/3.

Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.

Non sono considerati terzi, anche se condomini, l'amministratore, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualunque altro suo familiare con lui convivente.

Non sono risarcibili i danni:

- a) relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c);
- b) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
- c) relativi al risarcimento connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
- d) per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel pagamento dei premi di assicurazione;
- e) che non attengano all'amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza.
- f) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'amministratore e non derivantegli dalla legge.

ART. 9 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - COSA NON ASSICURA

Non sono considerati terzi:

- a) se conviventi: il coniuge/more uxorio, i parenti e gli affini dell'Assicurato;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ad eccezione delle lesioni da egli stesso subite e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla punto a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, o rientranti nelle figure professionali previste dal D.Lgs. 10-09-2003 n. 276 (lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione) subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

La Società non risarcisce i danni:

- d) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto previsto all'Art. 7 Garanzie ed eventi assicurati punto d);
- e) da umidità, stitlicidio o insalubrità dei locali;
- f) derivanti dall'esercizio, da parte dell'Assicurato (inquilini, condomini o loro familiari) o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;
- g) da conduzione delle singole unità abitative salvo quanto previsto all'Art. 8.1 Responsabilità Civile da conduzione delle singole unità abitative se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.
- h) da furto;
- i) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- l) comunque determinati dall'azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell'amianto.

ART. 10 FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In entrambi i casi sono esclusi dall'assicurazione i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato per i quali siano previste le garanzie di cui alla Sezione I incendio.

ACQUA CONDOTTA

È possibile rendere operativa la presente garanzia solo se è stata sottoscritta la Sezione I Incendio ed elementi naturali e la Sezione II Responsabilità civile.

Le garanzie sotto riportate sono operanti soltanto se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.

ART.11 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI**Danni alle cose assicurate**

Con riferimento alla Sezione I Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da fuoriuscita d'acqua a seguito di:

- rottura accidentale di condutture ed impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, grondaie e pluviali, pertinenti il fabbricato stesso. Relativamente alle condutture ed impianti interrati l'indennizzo non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;
- occlusione e rigurgito di condutture ed impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento pertinenti il fabbricato stesso, con il limite di Euro 4.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. Sono comunque escluse grondaie e pluviali;
- occlusione e rigurgito di grondaie e pluviali pertinenti il fabbricato stesso, conseguenti a neve o grandine con il limite di Euro 1.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.

- rottura causata da gelo di condutture pertinenti il fabbricato stesso. In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 5.000,00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.

Non sono indennizzabili i danni da spargimento d'acqua causato da condutture:

- installate all'esterno della costruzione o interrate;
- installate in locali sprovvisti di riscaldamento oppure locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Danni a terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi di cui all'Art. 11 - Danni alle cose assicurate.

Relativamente alle condutture ed impianti interrati l'indennizzo non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. Per i danni derivanti da un'unica causa che abbia interessato i punti Danni alle cose assicurate e Danni a terzi, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati.

La Società indennizza inoltre:

- i danni subiti dalle cose poste in locali interrati o seminterrati. Il massimo risarcimento non potrà superare la somma di Euro 100.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l'intero massimale. In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00;
- i danni conseguenti a gelo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.

Spese di ricerca e riparazione del guasto

La Società, in caso di danno arrecato da spargimento d'acqua a seguito di occlusione o rottura accidentale, anche conseguente a gelo, delle condutture pertinenti il fabbricato (escluse quelle interrate) e indennizzabile in base ai punti - Danni alle cose assicurate e/o Danni a terzi rimborsa:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato.

In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro ed annualità assicurativa 5% della somma assicurata alla Sezione I Incendio ed elementi naturali - Fabbricato con il massimo di Euro 25.000,00; verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.

La Società rimborsa, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro ed annualità assicurativa 5% della somma assicurata alla Sezione I Incendio ed elementi naturali - Fabbricato con il massimo di Euro 10.000,00; verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.

ART. 12 ESCLUSIONI

Per le garanzie prestate all'Art. 11 Garanzie ed eventi assicurati - Danni alle cose assicurate - si intende operante l'Art. 6 Esclusioni della Sezione I Incendio ed elementi naturali e per le garanzie prestate all'Art. 11 Garanzie ed eventi assicurati - Danni a terzi si intende operante l'Art. 9 Delimitazione dell'assicurazione - Cosa non assicura.

Inoltre non sono indennizzabili/risarcibili i danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- b) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

ART. 13 FORMA DI ASSICURAZIONE

Le spese di ricerca e riparazione del guasto sono prestate a Primo Rischio Assoluto.

FENOMENO ELETTRICO

È possibile attivare la presente garanzia solo se è stata sottoscritta la Sezione I Incendio ed elementi naturali. La garanzia sotto riportata è operante soltanto se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.

ART.14 COSE ASSICURATE

Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici

L'assicurazione è operante esclusivamente per le apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici a servizio del fabbricato, esistenti nell'ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda, Cose, somme e garanzie assicurate.

ART. 15 GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI

Con riferimento alla Sezione I Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ad apparecchiature ed impianti elettrici e elettronici, pertinenti il Fabbricato. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.

Non sono indennizzabili i danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto di stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per le legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.

ART. 16 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

ART. 17 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E POSSIBILITÀ DI REINTEGRO

In caso di sinistro la somma assicurata riportata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro della somma assicurata; in tal caso la somma stessa sarà reintegrata nel valore originario, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 42 delle Norme comuni a tutte le sezioni.

VETRI E CRISTALLI

La garanzia di seguito riportata è operante soltanto se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate e può essere prestata solo se presente la Sezione I Incendio ed elementi naturali.

ART. 18 COSE, GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI

La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata riportata sulla scheda Cose, Somme e garanzie assicurate, i danni materiali e diretti per rottura di lastre piane e curve - fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro pertinenti gli ingressi, le scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza.

In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare Euro 2.000,00 per singola lastra.

ART. 19 FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto

ART. 20 ESCLUSIONI

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sia in rapporto con tali eventi;
- b) che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego di operai;
- c) dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature.

ART. 21 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**A SEGUITO DI SINISTRO E POSSIBILITÀ DI REINTEGRO**

In caso di sinistro la somma assicurata riportata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate si intende ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro della somma assicurata; in tal caso la somma stessa sarà reintegrata nel valore originario, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 42 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale.

RELATIVE ALLE SEZIONI:

I – INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI

III – ALTRI DANNI AI BENI (ART. 11 ACQUA CONDOTTA - GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI - DANNI ALLE COSE ASSICURATE, FENOMENO ELETTRICO, VETRI E CRISTALLI).

ART. 22 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni causati dagli eventi previsti all'Art. 2 e all'Art. 3.1 Eventi sociopolitici e Ordigni esplosivi della Sezione Incendio ed elementi naturali, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per tale titolo, diritto all'indennizzo;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Nell'ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto l'Assicurato l'obbligo riguarda esclusivamente la dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate sottratte o danneggiate;
- f) tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

ART. 23 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 24 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 22;
- 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 25;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 25 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Fabbricato

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o sottratte – avevano al momento del sinistro, è ottenuta seguendo il seguente criterio:

si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest'ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona;

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al valore commerciale al momento del sinistro ovvero applicando alla stima relativa al valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.

Contenuto delle singole unità abitative, vetri e cristalli, impianto elettrico ed elettronico.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - avevano al momento del sinistro, è ottenuta seguendo il seguente criterio:

si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

L'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario. In quest'ultimo caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al triplo del valore effettivo dell'oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante);

Perdita del canone di affitto o mancato godimento

L'ammontare del danno si determina stabilendo il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Le spese di demolizione e di sgombero

Le spese dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

ART. 26 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante dalle suddette stime.

ART. 27 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

ART. 28 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'Art 1916 C.C. verso i condomini, inquilini, l'amministratore, loro parenti o affini, loro ospiti e collaboratori domestici purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

ART. 29 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 C.C. e salvo quanto disciplinato per gli Oneri di liquidazione e per le Spese di demolizione e sgombero, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 30 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso di esclusione per dolo previsto dall'Art. 6 punto c).

ART. 31 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00 per la Sezione I Incendio ed elementi naturali.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque superare l'importo di Euro 250.000,00 per la Sezione I Incendio ed elementi naturali qualunque sia l'ammontare del sinistro.

Per le somme per le quali l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

RELATIVE ALLE SEZIONI:

II – RESPONSABILITÀ CIVILE

III – ALTRI DANNI AI BENI - ART. 11 ACQUA CONDOTTA - GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI - DANNI A TERZI

ART. 32 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

ART. 33 ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in uguale proporzione.

Resta inoltre convenuto che la regola proporzionale è parimenti applicabile nel caso di somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile derivantegli dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato qualora la superficie di questi ultimi superi il limite di 10.000 metri quadrati.

La Società, in questo caso, risponde del danno nella proporzione esistente fra la superficie effettiva e quella massima dei suddetti 10.000 metri quadrati.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 25 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10 % e quello risultante dalla suddetta stima.

ART. 34 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 35 RISCHI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI

Verrà prestata assistenza all'Assicurato, nei modi ed entro i limiti sotto indicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.

1 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni delle parti comuni del fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

2 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell'impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile l'entrata al fabbricato assicurato attraverso le porte di accesso dall'esterno;
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso dall'esterno del fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita;

la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

3 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all'impianto idraulico del fabbricato assicurato originatosi nel tratto comune (fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condomini) – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

4 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico del fabbricato assicurato originatosi nel tratto comune (fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condomini) – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la

Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore di pertinenza dell'abitazione.

ART. 36 RISCHI RELATIVI A SINGOLE UNITÀ ABITATIVE/UFFICI

Verrà prestata assistenza all'Assicurato, nei modi ed entro i limiti sotto indicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.

1 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell'abitazione/ufficio del fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

2 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell'impianto di allarme, furto o tentato furto che rendano impossibile entrare nell'abitazione/ufficio del fabbricato assicurato;
- guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiusura dell'abitazione/ufficio del fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita;

la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

3 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all'impianto idraulico dell'abitazione/ufficio del fabbricato assicurato – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
- eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- interruzioni della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato;
- otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;

- trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Questa garanzia opera anche per i magazzini e garage di pertinenza dell'abitazione/ufficio purché situati nel fabbricato.

4 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all'impianto elettrico dell'abitazione/ufficio del fabbricato assicurato, esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dell'ente erogatore di pertinenza dell'abitazione.

Questa garanzia opera anche per i magazzini e garage di pertinenza dell'abitazione/ufficio purché situati nel fabbricato.

5 - Invio di un sorvegliante

Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione/ufficio del fabbricato assicurato, si renda necessaria la vigilanza dell'abitazione/ufficio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di vigilanza.

6 - Rientro anticipato

Nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, provochino danni all'abitazione/ufficio del fabbricato assicurato tali da rendere necessario il rientro anticipato dell'Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.

Nel caso in cui, a causa del rientro anticipato, l'Assicurato debba abbandonare il proprio veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il successivo recupero del veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. L'Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione relativa alle cause del rientro anticipato.

ART. 37 NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI

1 - Richiesta di assistenza

L'Assicurato, all'atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa ed il recapito telefonico in cui si trova.

Ciascuna prestazione di assistenza è fornita non più di tre volte per anno assicurativo.

2 - Modalità per la richiesta di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, L'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:

800.013634

oppure al numero di Milano:

02.58286174

oppure inviare un fax al numero:

02.58477201

qualora si trovi nell'impossibilità di telefonare o inviare un fax, potrà inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.

Piazza Trento, 8

20135 Milano

In ogni caso dovrà essere indicato con precisione:

- a) il tipo di assistenza di cui necessita;
- b) nome e cognome;
- c) numero di polizza preceduto dalla sigla TOFA;
- d) indirizzo del luogo in cui si trova;
- e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell'assistenza.

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato nell'apposita Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03.

3 - Inesistenza dell'obbligo di fornire prestazioni alternative

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

4 - Limiti delle prestazioni

Le prestazioni non sono dovute per eventi:

- a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
- c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) determinati da dolo dell'Assicurato;
- e) causati dall'intervento di Pubbliche Autorità.

RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI.

ART. 38 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

ART. 39 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**ART. 40 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
E SUO AGGRAVAMENTO - BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

In caso di aggravamento del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non porteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

ART. 41 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 42 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso avrà effetto alla sca-

denza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.

ART. 43 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 44 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 45 ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Qualora sul modulo di polizza sia indicato l'indice iniziale di adeguamento le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto, ed il premio, sono collegati all'indice dei "Prezzi al consumo per famiglia di Operai e Impiegati" (base 1985=100), pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare è adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (o al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio sono aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all'ulteriore aggiornamento della polizza mediante lettera raccomandata spedita all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa. In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l'indice iniziale di adeguamento, la presente clausola non sarà operativa.

ART. 46 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.





Tutela Giudiziaria

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PB59G200.D08

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le seguenti spese:

- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 2 GARANZIA CONDOMINIO

Con riferimento all'Articolo 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato qualora:

- a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a Euro 200,00, relative a:
 - contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti dal Condominio; sono comprese le vertenze derivanti dai lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio; vertenze con condòmini o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali;
 - contratti individuali di lavoro con dipendenti del Condominio.
- c) debba sostenere controversie relative alla proprietà o altri diritti reali, riguardanti il Condominio.

La garanzia è estesa inoltre all'**Amministratore condominiale** e agli eventuali **dipendenti del Condominio**, qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi:

- d) siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- e) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi.

Sono sempre esclusi i fatti relativi alla proprietà o circolazione di veicoli.

ART. 3 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;

- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che derivino da violazioni di legge in tali materie;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quello assicurato, indicato in polizza;
- operazioni relative all'acquisto di beni immobili;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

ART. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

ART. 5 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 60 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
- la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Nell'ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto controversie di diritto civile si precisa che:

- La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
- Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto.
- Nell'ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l'inadempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall'Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza.
- Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'insorgenza si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per l'eventuale individuazione degli Assicurati, nonché la verifica della decorrenza o cessazione del rapporto di lavoro, si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
- In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Nell'ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto procedimenti penali si precisa che:

- La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
- Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

DISPOSIZIONE CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto. L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società ritenga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento.

ART. 7 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 6.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure

L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare.

Dopo la denuncia del caso assicurativo, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preventivamente concordata con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ART. 8 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO/ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

ART. 9 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.



Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie di polizza:

■ **Abitazione/Ufficio (valida per la sola Sezione IV Assistenza)**

La dimora, abituale o non abituale, oppure l'ufficio o studio dell'Assicurato situati nel fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza.

■ **Anno di costruzione**

Età del fabbricato assicurato con riferimento al momento della stipulazione del contratto, determinato da almeno uno dei seguenti documenti:

- Dichiarazione del Direttore dei lavori per l'iscrizione dell'immobile al Registro catastale.
- Certificato di agibilità.
- Certificato di abitabilità.

■ **Arbitrato**

È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

■ **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

■ **Assicurato (valida per la sola Sezione IV Assistenza)**

Per i rischi relativi alle parti comuni: il proprietario del fabbricato nonché gli eventuali condomini e per loro conto, l'amministratore del fabbricato o del condominio; per i rischi relativi ad abitazioni/uffici la persona che dimora o utilizza come ufficio una unità abitativa del fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza.

■ **Assicurazione**

È il contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile)

■ **Assistenza stragiudiziale**

È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

■ **Conduttura interrata**

Tubazione collocata nel suolo sotto uno strato di terra, completamente a diretto contatto con il terreno e interamente protetta o non da strutture murarie.

■ **Contaminazione**

Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

■ **Contenuto delle unità abitative**

Mobili ed arredo in genere dell'abitazione nonché quanto di uso domestico e personale anche se riposto in dipendenze non comunicanti con i locali di abitazione, ubicati nel fabbricato assicurato. Arredamento di normale dotazione di uffici e/o studi professionali.

■ **Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano.

■ **Contravvenzione**

È un reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

■ **Corpo**

Fabbricato posto nell'ambito di un complesso immobiliare, separato dagli altri fabbricati appartenenti allo stesso complesso, da spazio vuoto non inferiore a metri 20.

■ **Cose**

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

■ **Danno extracontrattuale**

È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

■ **Delitto**

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
 - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
 - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.
- Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

■ **Dipendenze**

Cantine, garage, soffitte.

■ **Diritto civile**

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

■ **Diritto penale**

È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

■ Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

■ Fabbricato

L'intera costruzione edile con le relative opere di fondazione e gli edifici accessori realizzati nell'area di pertinenza. Sono comprese: autorimesse condominiali, garage privati. Sono comprese le opere di fondazione o interrate, gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento, gli impianti elettrici, i serramenti, gli infissi nonché le relative pertinenze realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti (garage, cantine, soffitte), le recinzioni anche con cancelli automatici, la centrale termica, gli impianti termici autonomi condotti da singoli condomini od inquilini. Sono inoltre compresi gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti fissi di allarme e di condizionamento d'aria, antenne radiotelevisive e satellitari solo se centralizzate, esclusi impianti fotovoltaici e pannelli solari. Sono altresì comprese le attrezzature sportive quali piscine o campi da tennis ad uso esclusivo degli abitanti del fabbricato e dei loro ospiti e le attrezzature per giochi, le tappezzerie, le tinteggiature, le moquettes e simili, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico. Si intendono esclusi parchi ed alberi.

■ Fabbricato a sviluppo orizzontale

Ville a schiera e/o case costituite ciascuna da un numero di unità abitative non superiore a quattro e da numero di piani fuori terra non superiore a tre.

■ Fabbricato a sviluppo verticale

Quanto non rientra nella definizione di sviluppo orizzontale.

■ Fatto illecito

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

■ Franchigia

L'importo prestabilito che in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall'indennizzo.

■ Implosione

Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

■ Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

■ Indennizzo/risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

■ **Infisso**

Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

■ **Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)**

Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'insorgenza è:

- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

■ **In viaggio**

Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato

■ **Massimale**

L'importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei danneggiati.

■ **Occlusione**

Ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

■ **Onda sonora**

Onda acustica determinata da aeromobili od oggetti volanti in genere, nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica, detta anche "bang sonico", che possono provocare danni a beni assicurati.

■ **Parti comuni**

Le parti del fabbricato indicate all'art. 1117 C.C.

■ **Piani fuori terra**

I piani di un edificio che fuoriescono dal terreno; le mansarde sono equiparate ad un piano mentre interrati e seminterrati non sono considerati piani.

■ **Polizza**

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.

■ **Premio**

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali).

■ Prestazioni

Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto di Alleanza Toro S.p.A.

■ Primo rischio assoluto

Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile.

■ Procedimento penale

Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

■ Reato

Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

■ Rigurgito

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario a quello naturale.

■ Rischio

Probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

■ Ristrutturazione integrale - Manutenzione straordinaria

Le opere e le modifiche necessarie per sostituire integralmente gli impianti idrici, igienico-sanitari e di riscaldamento presenti nel fabbricato.

■ Sanzione amministrativa

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria

■ Scoperto

La quota di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato.

■ Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

■ Sinistro (valida per la sola Sezione IV Assistenza)

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione, che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato e che rientra nei termini di polizza.

■ **Sinistro o caso assicurativo**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione, che, per la sezione Assistenza, rappresenta il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza all'Assicurato e per la sezione tutela legale è la controversia per la quale è prevista l'assicurazione e per la sezione assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

■ **Società**

Alleanza Toro S.p.A. e D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri Spa

■ **Solaio**

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato e escluse pavimentazioni e soffittature.

■ **Spese di giustizia**

Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale)

■ **Spese di soccombenza**

Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

■ **Spese peritali**

Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

■ **Struttura Organizzativa**

È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da medici, tecnici ed operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Alleanza Toro S.p.A. provvede per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Alleanza Toro S.p.A., le prestazioni di assistenza prevista in polizza.

■ **Strutture portanti verticali**

Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano, il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.

■ **Terrorismo**

Atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

■ **Tetto**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

■ Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

■ Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

■ Unità abitativa

Locale adibito a civile abitazione, ufficio e studio professionale.

■ Vertenza contrattuale

Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

■ Valore intero

Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate.

Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l'Assicurato sopporta una parte proporzionale dei danni (vedere regola proporzionale).

